

GRUPPO A
CATEGORIA C – ASSISTENTE TECNICO
SPECIALISTA

J. km *OS* *P. d. k*
per *Om* *R-*

1. In applicazione dell'art. 1-sexies del DL 55/2018 successivamente modificato e integrato e convertito definitivamente in Legge 16 novembre 2018, n. 130, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza dei titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i., o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1 bis del citato articolo:
 - a) Il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo la richiesta di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.
 - b) Il proprietario dell'immobile totalmente abusivo con Ordinanza di demolizione e non conforme agli strumenti urbanistici vigenti, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può per l'edificio presentare la domanda di contributo per le sole opere strutturali.
 - c) Il proprietario dell'immobile totalmente abusivo con Ordinanza di demolizione, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, deve procedere per via ordinaria alla definizione della procedura di condono edilizio entro i termini prorogati con il DL 189/2016 alla legge 47/1985 e comunque non oltre il 31.12.2020.

2. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti:
 - a) Iscritti nell'"elenco speciale" dei professionisti abilitati adottato dal Commissario.
 - b) Iscritti nell'"elenco speciale" dei contratti pubblici e privati adottato dai Comuni.
 - c) Iscritti nell'"elenco speciale" dei professionisti adottati dei Tribunali territorialmente competenti.

3. L'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 97/2020 (Emergenza Covid-19) permette una deroga ai limiti per il pagamento degli stati di avanzamento stabiliti dalle varie Ordinanze. Qual è l'importo minimo erogabile?
 - a) 2.000 €.
 - b) 5.000 €.
 - c) 1/10 del contributo concesso.


4. Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 59/2018 e s.m.i., gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'effettuazione delle verifiche a campione successive all'adozione del decreto di concessione del contributo mediante sorteggi effettuati:
 - a) Con cadenza mensile, previa individuazione degli interventi su immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, sia pari o inferiore a Euro 600.000,00.
 - b) Con cadenza semestrale, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali.
 - c) Con cadenza mensile, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali.

5. Con riferimento allo schema di contratto allegato all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., il subappalto è consentito?
 - a) No.
 - b) Sì, sempre.
 - c) Sì, previa autorizzazione del committente.

6. Il «livello operativo» dell'edificio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i. è determinato:



- a) Sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato n. 1 dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i..
- b) Sulla base del danno effettivo a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
- c) Sulla base della «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.
7. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6 (Modalità di calcolo del contributo) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i. i costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1 alla stessa Ordinanza. Per "ubicazione disagiata del cantiere" in quanto ricompreso all'interno di un piano attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00, il costo parametrico è incrementato:
- a) Del 10%.
- b) Del 5%.
- c) Del 20%.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., gli edifici classificati con "Livelli Operativi" L1, L2, L3 comportano l'esecuzione di interventi di:
- a) Sola riparazione.
- b) Miglioramento sismico.
- c) Sola demolizione e ricostruzione.
9. Ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, prive di anche uno degli impianti essenziali per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi, è concesso un contributo, allorché l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione:
- a) La sussistenza, al momento del sisma, del requisito dell'agibilità.
- b) La presenza, al momento del sisma, degli infissi esterni.
- c) La sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.
10. Ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., in presenza di un aggregato edilizio, all'intervento unitario si può procedere anche qualora alcuni edifici dell'aggregato siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0, ma di superficie complessiva non superiore:
- a) Al 20% di quella dell'aggregato stesso.
- b) Al 50% di quella dell'aggregato stesso.
- c) A 1/3 di quella dell'aggregato stesso.
11. Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. le pertinenze esterne sono ammesse a contributo:
- a) Nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.




- b) Nel limite massimo del 50% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
- c) Come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'elenco dei prezzi al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell'impresa e al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile.
12. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
- a) Obbligatoriamente in un'unica soluzione a conclusione dei lavori.
- b) Il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale.
- c) Sulla base degli stati di avanzamento dei lavori redatti dal direttore dei lavori ogni 20.000 euro di lavori ammessi a contributo ovvero ogni due mesi dall'inizio dei lavori.
13. Ai sensi dell'art. 3^o del DPR 380/01 e s.m.i., si definiscono "interventi di manutenzione straordinaria":
- a) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
- b) Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità.
- c) Gli interventi edilizi che riguardano le sole opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
14. Ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/01 e s.m.i., il termine di ultimazione dei lavori non può, di norma, superare:
- a) I tre anni dall'inizio dei lavori.
- b) I due anni dall'inizio dei lavori.
- c) I cinque anni dall'inizio dei lavori.
15. Gli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1. delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 sono sottoposti a collaudo statico?
- a) Sì sempre.
- b) No.
- c) Sì, ma solo in zona sismica.
16. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4 del citato D. Lgs, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
- a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
- b) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

- c) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
17. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., alla domanda di contributo relativamente agli edifici, che tipo di perizia deve essere allegata?
- Perizia asseverata redatta dal professionista incaricato.
 - Perizia giurata redatta dal professionista incaricato.
 - Perizia giurata redatta dal titolare della ditta danneggiata.
18. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., per gli interventi sui beni mobili strumentali e per gli interventi di ripristino degli impianti a quale percentuale del "costo ammissibile" ammonta il contributo da concedere?
- 100%.
 - 80%.
 - 50%.
19. Ai sensi della Tabella 7 allegata alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., per gli edifici a destinazione produttiva con strutture prefabbricate, in muratura o in c.a. in opera, i costi parametrici sono incrementati del 10%:
- Per capannoni di altezza superiore a 4 metri sottotrave (all'appoggio).
 - Per capannoni di altezza inferiore a 4 metri al colmo.
 - Per capannoni con travi di luce superiore a 15 metri.
20. Ai sensi della Tabella 7 allegata alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i nel caso di edifici destinati ad attività produttive che comprendano, integrati nella stessa unità strutturale, unità immobiliari destinate ad abitazione o uffici, il costo parametrico da applicare alla superficie delle stesse sarà incrementato:
- Del 20%.
 - Del 50%.
 - Del 80%.
21. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che:
- Esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.
 - Prestano, a qualunque titolo, un pubblico servizio.
 - I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi e i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
22. Le pubbliche amministrazioni possono concludere un procedimento amministrativo verbalmente?
- Sì, nel caso in cui il procedimento derivi da un'istanza di parte formulata dal soggetto interessato esclusivamente in modo verbale.
 - No, il procedimento laddove consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, deve in ogni caso essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
 - Sì, qualora il soggetto interessato lo richieda espressamente.
23. La progettazione in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si articola in:



- a) Progetto definitivo e progetto esecutivo.
b) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
c) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
24. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si definiscono procedure aperte:
- a) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
b) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
c) Le procedure di affidamento diretto ad un operatore economico.
25. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., per importi inferiori a 40.000 euro, avviene:
- a) Mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno cinque soggetti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
b) Mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
c) Mediante affidamento diretto.
26. Secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., per le opere pubbliche il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascun operatore può assumere contemporaneamente:
- a) Non sono soggetti ad alcuna limitazione.
b) Sono soggetti al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
c) Sono fissati con ordinanze del Commissario straordinario.
27. Gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 3-quater del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., procedono all'espletamento delle procedure di gara:
- a) Relativamente agli immobili residenziali di proprietà dei soli Comuni.
b) Relativamente agli immobili di loro proprietà.
c) Relativamente agli immobili residenziali di esclusiva proprietà privata.
28. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 48/2018 e s.m.i. disciplina le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie. L'art.3 - bis dell'Ordinanza, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza medesima, dispone che con riguardo ai progetti di importo inferiore a euro 150.000:
- a) E' prevista un'anticipazione pari al 80% delle somme già assegnate a ciascuna regione per dare avvio alle attività di progettazione. In ordine alla approvazione ed esecuzione dei progetti, il residuo 20% delle risorse finanziarie relative a ciascun intervento è assegnato all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.
b) E' prevista un'anticipazione pari al 30% delle somme già assegnate a ciascuna regione per dare avvio alle attività di progettazione. In ordine alla approvazione ed esecuzione dei progetti, il residuo 70% delle risorse finanziarie relative a ciascun intervento è assegnato all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.
c) E' prevista un'anticipazione pari al 50% delle somme già assegnate a ciascuna regione per dare avvio alle attività di progettazione. In ordine alla approvazione ed esecuzione



dei progetti, il residuo 50% delle risorse finanziarie relative a ciascun intervento è assegnato all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.

29. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 63/2018 e s.m.i., all'art. 4 dispone la delega di funzioni ai Presidenti delle regioni - vice commissari in applicazione all'art.1, comma 5, del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.. In particolare con il comma 1 del sopra menzionato art. 4, i Presidenti delle regioni - vice commissari sono:

- a) Delegati per all'approvazione del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia.
- b) Delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione n. 23/2017 e s.m.i, n. 32/2017 e s.m.i, n. 33/2017 e s.m.i, n. 37/2017 e s.m.i, n. 38/2017 e s.m.i, n. 48/2018 e s.m.i. e n. 56/2018 s.m.i..
- c) Delegati a presiedere la Conferenza Permanente di cui all'art.16 del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., nei casi in cui la determinazione conclusiva della conferenza ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

30. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 56/2018 e s.m.i. approva il Secondo Programma di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle Opere Pubbliche. Nel caso in cui si preveda la realizzazione di una nuova costruzione in un'area diversa da quella ove è ubicato l'edificio danneggiato, non oggetto di demolizione, l'art.1, comma 5 dell'Ordinanza dispone che:

- a) In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione ne assicurano, con fondi propri, il recupero, la valorizzazione ovvero l'impiego per altre finalità di interesse pubblico.
- b) In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione che intendono comunque recuperare e impiegare per altre finalità di interesse pubblico l'immobile danneggiato, riceveranno per tale finalità un contributo a valere sui fondi della contabilità speciale intestata al commissario straordinario, pari al 50% del costo convenzionale riferito al livello operativo L0, come definito dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i..
- c) In relazione alle nuove costruzioni, gli immobili danneggiati non oggetto di demolizione entrano obbligatoriamente nel patrimonio disponibile degli enti proprietari, in quanto non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Tali beni dovranno necessariamente essere alienati dagli enti proprietari.

